



Prefettura di Torino

Ufficio Territoriale del Governo

Prot. n. 2019-001864/AREA II

Torino, 22 febbraio 2019

Ai Signori Sindaci
dei Comuni della provincia
LORO SEDI

Al Signor Commissario Straordinario
del Comune di
BORGOMASINO

Al Signor Commissario Straordinario
del Comune di
PAVONE CANAVESE

Al Signor Commissario Prefettizio
del Comune di
CUMIANA

Al Signor Commissario Prefettizio
del Comune di
VAL DI CHY

Al Signor Commissario Prefettizio
del Comune di
VALCHIUSA

Ai Signori Presidenti
delle Commissioni e Sottocommissioni
Elettorali Circondariali
LORO SEDI

OGGETTO: Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia del 26 maggio 2019. Adempimenti dei Comuni.

In vista delle prossime elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, per aderire ad analoga circolare del Ministero dell'Interno (n. 8 del 21 febbraio 2019), si richiama l'attenzione di codesti Comuni sui seguenti adempimenti, necessari ad assicurare il diritto di voto sia dei cittadini di altro Paese dell'Unione europea residenti in Italia, sia dei cittadini italiani residenti o temporaneamente presenti per motivi di lavoro o studio in altro Paese dell'Unione europea.



Prefettura di Torino

Ufficio Territoriale del Governo

1) Voto dei cittadini di altro Paese dell'Unione europea residenti in Italia

➤ Ricezione e trasmissione domande

Come rappresentato nella circolare di questa Prefettura prot. n. 2019-000834 del 25 gennaio scorso, i cittadini di altro Paese dell'Unione europea residenti in Italia, **entro il termine del 25 febbraio p.v.**, possono presentare domanda per esercitare il diritto di voto esclusivamente per i membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.

Codesti Comuni dovranno trasmettere al Ministero dell'Interno, **entro il 12 aprile p.v.**, tutte le informazioni contenute nei modelli utilizzati per le suddette domande; a tal fine, è stato predisposto e reso disponibile nel portale "DAIT Servizi", all'indirizzo <https://daitweb.interno.gov.it>, l'applicativo "Elettori UE".

Per l'accesso all'applicazione, è necessario che le SS.LL. segnalino a questa Prefettura i nominativi del personale autorizzato all'utilizzo del suddetto applicativo, come da indicazioni fornite con comunicazione che sarà inviata nei prossimi giorni.

Entro il termine del 12 aprile p.v., con il medesimo applicativo, dovranno essere verificate anche le informazioni relative a coloro che sono attualmente già iscritti nella lista aggiunta del Parlamento europeo per aver presentato apposita domanda in un comune italiano in occasione di precedenti elezioni europee; i suddetti elettori, come è noto, possono esercitare il diritto di voto nel comune di attuale residenza per i membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia senza presentare una nuova domanda. Tali informazioni, qualora già comunicate in occasione delle precedenti elezioni europee, sono ora rese direttamente disponibili nell'applicativo (evitando così la necessità del loro reinserimento).

Sono inoltre a disposizione, per la gestione dei diversi alfabeti, tastiere virtuali appositamente costituite con differenti set di caratteri. Per i comuni che avessero ricevuto un numero consistente di modelli di domanda da parte di cittadini dell'Unione europea sarà disponibile una funzione di caricamento da file (upload). La guida descrittiva di tutte le funzioni è reperibile alla voce "Documentazione".

➤ Iscrizioni nella lista aggiunta

I nominativi dei richiedenti che risultino esenti da cause ostative dovranno essere iscritti nella apposita lista aggiunta; tali iscrizioni, pur essendo assimilabili all'ipotesi prevista dall'art. 32, primo comma, n. 5), del testo unico n. 223 del 1967 - per la peculiarità della consultazione ed al fine di consentire il compimento degli ulteriori adempimenti del Ministero dell'Interno, anche con gli altri Stati UE - dovranno effettuarsi entro la data di affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, e cioè **non oltre l'11 aprile p.v.**, quarantacinquesimo giorno antecedente la data di votazione.



Prefettura di Torino

Ufficio Territoriale del Governo

Le liste aggiunte generali e sezionali dovranno, nella stessa giornata, essere trasmesse alla propria Commissione o Sottocommissione elettorale circondariale; nei giorni successivi, i comuni, tra il **12 ed il 16 aprile p.v.**, dovranno contrassegnare esclusivamente i nominativi dei cittadini di altro Stato dell'Unione europea, già inseriti nella procedura "Elettori UE", le cui domande non siano state accolte. A tale scopo utilizzeranno l'apposita dicitura "ricusato", presente tra i motivi di cancellazione.

Si raccomanda la scrupolosa osservanza del termine del 16 aprile, in quanto il Ministero dell'Interno dovrà, a sua volta, aggiornare gli elenchi degli elettori dell'Unione europea da inviare a ciascun Paese di cittadinanza per le cancellazioni dalle rispettive liste. Qualora, dai controlli effettuati dagli Stati membri in sede di cancellazione, venisse riscontrato il mancato possesso del diritto elettorale in capo a cittadini UE già iscritti secondo le modalità di cui sopra, il sopra richiamato Ministero, previa formale comunicazione dello Stato membro competente, lo renderà tempestivamente noto al comune interessato, affinché provveda all'immediata cancellazione, al ritiro della tessera elettorale ed alla denuncia all'Autorità giudiziaria dei cittadini UE mendaci.

L'accoglimento della domanda di iscrizione dovrà essere comunicato agli interessati, ai quali il comune farà altresì pervenire in tempo utile la tessera elettorale personale, di cui alla tabella d) allegata al d. P. R. 8 settembre 2000, n. 299.

Si rammenta che la suddetta tessera elettorale, ove non già provveduto, dovrà essere altresì inviata anche ai cittadini UE iscritti nella lista aggiunta sin dalle precedenti elezioni europee.

2) Voto dei cittadini italiani residenti negli altri Paesi dell'Unione europea

Nell'ipotesi che i cittadini italiani residenti all'estero intendano avvalersi della facoltà riconosciuta dalla direttiva 93/109/CE del Consiglio dell'Unione europea di votare per i membri del Parlamento europeo spettanti allo Stato di residenza, va rilevato che i singoli Paesi membri possono, in base all'articolo 7 della direttiva stessa, accertarsi che i suddetti elettori italiani siano in possesso del diritto di voto.

L'autorità cui compete la potestà certificativa in ordine al possesso dei diritti elettorali è il sindaco del comune nelle cui liste gli interessati sono iscritti, al quale pertanto potrebbero rivolgersi, anche direttamente, Uffici dei singoli Paesi dell'Unione.

Si segnala l'opportunità che i comuni corrispondano al più presto alle suddette richieste, al fine di rendere possibile l'esercizio del diritto di elettorato attivo da parte dei cittadini italiani residenti in altro Paese dell'Unione.

Sulle liste sezionali, accanto ai nominativi degli elettori italiani che hanno optato per il voto in altro Stato UE di residenza (a suo tempo comunicati da questo Ministero nell'applicativo "Elettori Estero" disponibile nel portale "DAIT Servizi" all'indirizzo <https://daitweb.interno.gov.it>) dovrà essere apportata apposita annotazione, al fine di evitare possibili ipotesi di doppio voto.



Prefettura di Torino

Ufficio Territoriale del Governo

Peraltro, ulteriori richieste di informazioni potranno pervenire a codesti Comuni in ordine al godimento dell'elettorato passivo da parte degli elettori italiani residenti in altro Paese dell'Unione che - in base all'art. 10 della citata direttiva n. 93/109 come da ultimo modificata dalla direttiva n. 2013/1/UE del 20 dicembre 2012 - intendano candidarsi per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti al Paese di residenza. In merito, verranno impartite opportune direttive con successiva circolare.

➤ Esercizio del voto presso le sezioni elettorali istituite nei Paesi dell'Unione europea.

Com'è noto, potranno votare presso le sezioni elettorali appositamente istituite nel territorio degli altri Paesi membri dell'Unione europea oltre ai cittadini italiani iscritti negli elenchi degli elettori italiani residenti in UE, anche gli elettori che si trovino temporaneamente in altro Paese UE per motivi di lavoro o di studio, nonché gli elettori familiari con essi conviventi.

A tal fine, gli elettori che si trovino per i suddetti motivi in altro Paese UE e i loro familiari conviventi dovranno far pervenire al consolato competente, **entro il 7 marzo p.v.** (ottantesimo giorno precedente il giorno fissato per le votazioni) apposita domanda diretta al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti.

Sul sito internet del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e su quelli delle sedi consolari potrà essere reperito il fac-simile del modulo di domanda.

I dati relativi alle suddette domande saranno trasmessi al Ministero dell'Interno dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

Nel caso di domande pervenute direttamente al comune, queste dovranno essere inviate quanto prima dal comune ricevente al consolato competente, ai fini della conseguente ammissione al voto dell'interessato.

Entro il 21 marzo p.v., sarà disponibile, per i dovuti controlli da parte di codesti Comuni, l'elenco degli elettori italiani che votano in altro Stato UE (comprensivo sia dei residenti che dei temporanei); ciò, attraverso l'applicazione "Elettori Estero", all'interno del portale "DAIT Servizi" <https://daitweb.interno.gov.it>.

Nell'applicativo "Elettori Estero", sarà anche possibile da parte dei comuni:

- **entro il 31 marzo p.v.**, segnalare la necessità di inserire le posizioni illegittimamente escluse per errata segnalazione dell'assenza del diritto di voto;
- **entro il 26 aprile p.v.**, segnalare le posizioni da escludere dall'elenco elettori.

La guida descrittiva di tutte le funzioni è reperibile alla voce "Documentazione".

In materia, si fa riserva, comunque, di impartire ulteriori direttive con successiva circolare.



Prefettura di Torino

Ufficio Territoriale del Governo

Successivamente, codesti Comuni provvederanno a comunicare alle Commissioni e Sottocommissioni elettorali circondariali di riferimento i nominativi degli elettori “temporanei” che hanno prodotto domanda per votare presso le sezioni istituite nel territorio dell’Unione, affinché apportino le conseguenti, apposite annotazioni sulle liste sezionali.

Giova rammentare che l’art. 4, comma 6, del D.L. n. 408/94, convertito nella legge n. 483/94, ha demandato al Ministero dell’Interno il compito di spedire i certificati elettorali agli elettori che voteranno presso le suddette sezioni nel territorio UE.

In ogni caso, si prega, di rendere disponibili, nell’applicativo SUT, sempre all’interno del portale “DAIT Servizi”, tutti i recapiti degli uffici elettorali comunali e quelli della sede principale di tutti i comuni della provincia.

Per eventuali difficoltà in fase di autenticazione, gli incaricati comunali dovranno rivolgersi ai responsabili delle utenze presso questa Prefettura.

Per eventuali informazioni di natura esclusivamente tecnica, codesti Comuni potranno altresì contattare il S.I.E. (Servizi Informatici Elettorali) di questa Direzione Centrale all’indirizzo e-mail sie.elettoriestero@interno.it.

Infine, per problemi di natura amministrativa, le SS.LL. vorranno invece contattare l’Ufficio elettorale di questa Prefettura.

Si richiama la particolare attenzione delle SS.LL., ai fini degli adempimenti di rispettiva competenza, affinché il complesso procedimento in questione si svolga con la massima regolarità e nella più assoluta garanzia dell’esercizio del diritto di voto costituzionalmente tutelato.

Il Dirigente dell’Area II
Raccordo Enti Locali ed Elettorale
(Ferraris)